



# Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

## Coordinamento Nazionale Giustizia



**Ministeri e  
Polizia Penitenziaria**

Reperibilità 3928836510 - 3206889937

---

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024  
sito internet: [www.flpgiustizia.it](http://www.flpgiustizia.it) e-mail: [flpgiustizia@flp.it](mailto:flpgiustizia@flp.it) - [flpmingiustizia@libero.it](mailto:flpmingiustizia@libero.it)

**Informativa n. 25**

**Roma, 02 febbraio 2010**

Oggetto: Diffida al Ministero.

Si pubblica la lettera di diffida inviata al Ministero della Giustizia dagli Operatori Giudiziari B2 di Padova.

**Il Coordinamento Nazionale FLP Giustizia  
(Raimondo Castellana - Piero Piazza)**

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE  
DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA E  
AFFARI GENERALI  
Via Arenula, 70  
00186 ROMA

Oggetto: DIFFIDA

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ res.in  
\_\_\_\_\_ in servizio presso  
\_\_\_\_\_ con la qualifica di Operatore  
Giudiziario, posizione economica B2, partita n.

**premessso**

- che in data 15/12/2009 è stato sottoscritto l'accordo stralcio del CCNL integrativo tra il Ministero della Giustizia, e le sole OO.SS. CISL FPS e SAG UNSA;
  - che l'accordo pone altresì le basi per un nuovo ordinamento professionale relativo all'organizzazione giudiziaria del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia;
  - che violando accordi pregressi e, segnatamente, il CCNL-Integrativo 2006/2009, art. 5, comma 3 e 4; art. 6, comma 2 e 3; art. 7, comma 2; art 8, comma 2, lett a) e lett. e), comma 3; art. 10, comma 4, lede la dignità di una parte dei lavoratori, dipendenti del Ministero della Giustizia, sia sul piano professionale, sia sotto il profilo economico. Invero relativamente ad alcune figure professionali e, in particolare, per i dipendenti trovantesi nella posizione economica B2 (figura professionale di operatore giudiziario), dell'area seconda, nella quale il/la sottoscritto/a è ricompreso/a, l'intesa prevede la ricollocazione nella fascia retributiva F3 corrispondente alla posizione economica B3. Detta posizione equivale ad un mero sviluppo economico; per cui nessuna riqualificazione può dirsi compiuta, in concreto, per effetto dell'intesa del 15.12.2009, che qui si censura. Infatti, all'attuale figura professionale di operatore giudiziario B2 vengono assegnate mansioni corrispondenti ad una diversa figura professionale e cioè quella di cancelliere B3 (F3).
  - che l'Amministrazione per oltre dieci anni ha eluso gli obblighi contrattuali assunti in materia di riqualificazione del personale, rendendosi sistematicamente inadempiente. Nello specifico, la mancata attuazione dell'art. 16 dell'accordo Integrativo del CCNL 1998/2001 per il personale del Ministero della Giustizia sottoscritto il 05.04.2000, trasfuso poi nell'art. 10 comma 4 del CCNL Integrativo 2006/2009 Comparto Ministeri, ha impedito al sottoscritto, attraverso l'avvio delle procedure di cui al predetto comma 4, la ricollocazione nella posizione economica e giuridica superiore nell'ambito della stessa area ovvero nella p.e. B3.
- L'accordo del 15.12.2009, violando gli accordi sottoscritti con il CCNL 2006/2009 e, dunque, i vincoli posti dal quadro normativo ivi contenuto, nega tale diritto ed è lesivo della dignità professionale dei lavoratori appartenenti alla p.e. B2.
- Infatti l'Amministrazione si obbliga ad attuare un ulteriore passaggio giuridico ed economico a vantaggio di poche figure professionali, sicuramente il personale appartenente alle pp.ee. B3 (F3) e B3S (F4) nonché a quello di area A. E' evidente che il

personale p.e. B3 transitato, in sede di prima applicazione, alla p.e. B3S verrà ricollocato (e riqualificato) nella p.e. C1 della terza area. Nulla di simile, invece, è previsto per il personale p.e. B2.

A ciò si aggiunga che il nuovo ordinamento, nel prevedere l'accesso dall'esterno, sminuisce le professionalità già esistenti ed è sintomatico di un'Amministrazione ben lontana dal valorizzare professionalità (anzi umiliandole) in essa già esistenti a parità di titoli culturali e/o con pluridecennale maturata esperienza lavorativa.

**L'intesa recentemente siglata, tra l'altro, sul piano sostanziale, non realizza pienamente l'accorpamento delle singole figure professionali in una sola figura professionale omogenea nell'ambito di ciascuna area, così com'era concepita nel CCNL 2006/2009, anzi se ne discosta nettamente.**

L'accordo stralcio e l'allegata intesa devono, pertanto, essere censurate per loro contenuto discriminatorio, per irragionevole violazione del principio di eguaglianza e del correlato principio del rispetto della pari dignità di tutti i lavoratori, principi mirabilmente sanciti dall'art. 3 della Cost., ripresi dagli artt. 15 e 16 della legge 300/70 (Statuto dei lavoratori), per violazione di accordi pregressi e vincolanti (accordi quadro), in quanto opera al di fuori dei vincoli e dei limiti previsti dall'art. 3-bis del Dlgs 165/01.

Per tutto quanto sopra premesso,

#### **diffida**

l'Amministrazione in indirizzo a NON dare attuazione all'accordo stralcio e alla allegata intesa sottoscritta in data 15 dicembre 2009 per violazione di principi di rango costituzionale in materia di lavoro, e di cui all'art. 3 Cost., artt. 15 e 16 legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori), per irragionevole, falsa e/o erronea applicazione di precedenti accordi collettivi quadro, CCNL 1998/2001, CCNL integrativo del Ministero della Giustizia sottoscritto il 05.04.2000, art. 5, comma 3 e 4; art. 6, comma 2 e 3; art. 7, comma 2; art 8, comma 2, lett a) e lett. e), comma 3; art. 10, comma 4 del CCNL 2006/2009;

#### **chiede**

che la stessa dia preliminarmente immediata attuazione alle norme in materia di riqualificazione così come previste dal CCNL-Integrativo del CCNL 1998/2001, sottoscritto il 05.04.2000, trasfuse nell'art. 10, comma 4 del CCNL 2006/2009 e, successivamente, alla trasposizione nel nuovo sistema di classificazione per fasce previsto dall'art. 10, comma 6 del medesimo contratto, conseguentemente collocare il/la sottoscritto/a nella posizione economica e giuridica B3, corrispondente alla fascia F3.

Avverte che, diversamente, si vedrà costretto/a a tutelare i propri diritti soggettivi lesi nelle opportune sedi giudiziarie.

Padova, 30/01/2010

FIRMA